

Allegato "A" al repertorio n.26598/14983

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA RITA ETS

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 È costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE SANTA RITA ETS".

La Fondazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore " o l'acronimo "ETS".

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del decreto legislativo n. 117/2017, dal codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia.

1.3 La Fondazione ha sede in Gallarate (VA), via Bonomi n. 4, presso l'istituto "Sacro Cuore".

ART. 2 – Scopo e attività

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, in conformità alle volontà dei fondatori, scopo della Fondazione è quello di promuovere iniziative intese sia alla formazione di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni economiche e sociali, e ciò anche attraverso il sostegno a dette persone nel loro itinerario formativo, educativo e scolastico, prestato mediante assistenza diretta e mediante erogazioni a favore di enti che operino direttamente nei confronti delle sud-

dette persone, sia alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2.2 A tal fine la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a

norma dell'articolo 5 del CTS (lett. u).

Il tutto ispirandosi all'intento di servire la presenza e la permanenza nella società della fede e della carità cristiane, trasmesse dalla tradizione della Chiesa Cattolica e del suo Magistero, ed in particolare mediante:

- promozione e attuazione di programmi e iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche collaborando con enti pubblici e/o privati;

- erogazione di borse di studio e liberalità a sostegno dei giovani e dell'infanzia nel loro itinerario formativo, educativo e scolastico;

- sostegno, anche economico, di enti ed istituzioni che operano nel settore dell'educazione e della formazione;

- promozione e sostegno di iniziative ed attività socio assistenziali e socio educative in favore dell'infanzia, dei giovani e degli adulti;

- promozione e organizzazione di iniziative formative e culturali, manifestazioni, seminari e convegni;

- attuazione e gestione di servizi educativi e scolastici, formativi, culturali e ricreativi.

Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, rispettivamente, perseguite e svolte dalla Fondazione anche operando in collaborazione, supportando o promuovendo l'attività di istituzioni pubbliche od enti privati, sia aventi natura commerciale che non commerciale.

2.3 Per il perseguimento dello scopo e lo svolgimento delle indicate attività, la Fondazione potrà:

(a) acquisire/acquistare immobili anche a seguito di contratti di acquisto stipulati da terzi a favore della Fondazione;

(b) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

(c) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati; anche trascrivibili in pubblici registri;

(d) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività ivi compresa la concessione in uso di beni materiali e immateriali.

2.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa, in attuazione della volontà del disponente, al Consiglio di Amministrazione.

2.5 La Fondazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

2.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 - Patrimonio e concorso al patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei fondatori, da eredità, legati, donazioni, e da ogni altra entrata (anche a seguito di contratti di acquisto di beni stipulati da terzi a favore della Fondazione) destinata, per deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incrementarlo.

Spetta al consiglio di amministrazione decidere le forme di inve-

stimento del patrimonio.

3.2 Le rendite e i proventi del patrimonio ed ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal consiglio di amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività dell'ente.

3.3 Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui organi spetta determinarne la destinazione.

3.4 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite derivanti dal suo patrimonio nonché con le entrate di cui al successivo art.4.

Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro e degli altri beni che perverranno alla Fondazione, fermo restando la necessità dell'autorizzazione del collegio dei fondatori ove ciò influisca sul patrimonio della Fondazione.

ART4 - Entrate

4.1 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, acquisizioni ed attribuzioni di ogni specie sempreché non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi

- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

ART. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Soci Sostenitori;
- l'Organo di controllo (ed eventualmente il revisore legale dei conti).

ART. 6 - Collegio dei Fondatori

6.1 Sono fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo ed in quanto tali vanno a comporre di diritto il collegio dei fondatori. Ciascun fondatore partecipa al collegio dei fondatori in proprio o, se ente o persona giuridica, a mezzo del proprio legale rappresentante..

6.2 Può divenire successivamente fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, rappresentante di comitati e gruppi di persone, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga presentato da un fondatore e cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei fondatori, a condizione che concorra al patrimonio della Fondazione con un importo stabilito e definito di anno in anno dal collegio dei fondatori.

Il collegio dei fondatori può con delibera adottata all'unanimità conferire la qualifica di fondatore, anche senza alcun versamen-

to di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

6.3 I fondatori, come sopra individuati, costituiscono il collegio dei fondatori.

Il collegio dei fondatori nomina il proprio presidente, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Nessun emolumento spetta ai membri del collegio dei fondatori.

6.4 Il collegio dei fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

a) nominare, ed eventualmente revocare, i membri del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione, salvo il membro di competenza dei soci sostenitori, determinandone il loro eventuale emolumento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017;

b) nominare l'organo di controllo (ed eventualmente il Revisore legale dei conti);

c) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, nonché la sua trasformazione, fusione o scissione;

d) autorizzare il consiglio di amministrazione per il compimento di operazioni che incidano sul patrimonio della Fondazione;

e) attribuire a terzi la qualifica di membro fondatore;

f) deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del

patrimonio e la nomina del liquidatore;

g) determinare il numero di membri del consiglio di amministrazione conformemente a quanto infra previsto all'art. 9;

h) deliberare l'esclusione dei fondatori.

ART. 7 - Esclusione dei fondatori

7.1 Il collegio dei fondatori delibera, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, l'esclusione dei fondatori per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

7.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento dei suddetti eventi spetta al collegio dei fondatori.

7.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ART. 8 - Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Fondatori

8.1 Il collegio dei fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

8.2 Il collegio dei fondatori può altresì essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione delle materie da trattare.

8.3 La convocazione del collegio dei fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati dal presidente del collegio dei fondatori a ciascun membro del collegio stesso e dell'organo di controllo, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della adunanza oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno ventiquattro ore di preavviso.

8.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

8.5 L'adunanza del collegio dei fondatori, presieduta dal presidente del collegio dei fondatori, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per

delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

8.6 Il collegio dei fondatori delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

8.7 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei fondatori.

8.8 Ciascun membro ha diritto a un voto.

8.9 Delle adunanze del collegio dei fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal presidente del collegio dei fondatori e dal segretario dell'adunanza.

8.10 Si potrà intervenire all'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione (i) che tutti i partecipanti possano essere identificati; (ii) che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione; (iii) che al Presidente della riunione sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iv) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, è rimessa al Presidente

del Collegio dei fondatori la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione (in quest'ultimo caso con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza); in tale ipotesi qualora il verbale della riunione venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario o il notaio verbalizzante.

ART. 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente del consiglio di amministrazione, variabile da cinque a nove, così nominati:

- uno dal collegio dei soci sostenitori (se esistenti);
- gli altri dal collegio dei fondatori che designerà anche il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori designati dal collegio dei fondatori possono anche non essere membri del collegio stesso. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

9.2 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, deca-

de dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

9.3 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

9.4 Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del consiglio, il Presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza il consigliere più anziano di età ne promuove la sostituzione da parte del soggetto che aveva nominato il consigliere cessato. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio in carica al momento della sua nomina.

ART. 10. - Poteri del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10.2 In particolare provvede a:

- sottoporre al collegio dei fondatori per un parere una relazione annuale contenente le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- approvare il bilancio d'esercizio e quello preventivo;
- deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, che

non influiscano sul patrimonio della Fondazione di cui all'art.3.1: in caso di alienazione di immobili che influiscano sul patrimonio di cui all'art.3.1, sarà necessaria l'autorizzazione del collegio dei fondatori;

- proporre al collegio dei fondatori eventuali modifiche statutarie;

- nominare -se lo ritiene opportuno- un segretario generale, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, stabilendone le funzioni e la durata dell'incarico e determinandone la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. 117/2017;

- redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;

- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

- attribuire la qualifica di socio sostenitore e socio amico;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal collegio dei fondatori e dal presente statuto.

10.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al suo Presidente, al Vice Presidente ai singoli consiglieri o al comitato esecutivo di cui al successivo art. 12, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART. 11 - Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, ovvero a richiesta dell'organo di controllo, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che assicuri la prova della ricezione con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.

11.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

11.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

11.4 Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

11.5 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario generale.

11.6 Si potrà intervenire all'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione (i) che tutti i partecipanti possano essere identificati; (ii) che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione; (iii) che al Presidente della riunione sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iv) che al soggetto

verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, è rimessa al Presidente del Consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione (in quest'ultimo caso con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza); in tale ipotesi qualora il verbale della riunione venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario o il notaio verbalizzante.

ART. 12 - Comitato Esecutivo

12.1 Il comitato esecutivo, qualora il consiglio di amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'articolo 10.3, è composto dal Presidente del consiglio di amministrazione, o per sua delega dal Vice Presidente, e da due a quattro consiglieri di amministrazione designati dal consiglio stesso; al comitato esecutivo assistono i componenti dell'organo di controllo.

12.2 Il comitato esecutivo esercita le funzioni ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione.

12.3 Il comitato esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione delle materie da trattare.

12.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio con strumenti telematici della relativa verbalizzazione per l'approvazione. Le deliberazioni vengono riportate sull'apposito libro verbali.

ART. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, salvo delega al Vice Presidente, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

13.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione in caso necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso consiglio di amministrazione convocato allo scopo dal Presidente del consiglio di amministra-

zione entro trenta giorni.

13.3 Il Presidente del consiglio di amministrazione cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

ART. 14 - Vice Presidente

14.1 Il Vice Presidente è nominato dal collegio dei fondatori. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente del consiglio di amministrazione.

14.2 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 15 - Il Segretario Generale

15.1 Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione se ritenuto opportuno, di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione. Egli cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorrano gravi motivi il consiglio di amministrazione, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, può revocare il segretario generale.

15.2 Il segretario generale:

(a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;

(b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

(c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;

(d) è responsabile del personale;

(e) provvede in conformità agli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo all'assunzione del personale e a tutto quanto relativo ad esso;

(f) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;

(g) propone al consiglio di amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;

(h) propone al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo gli eventuali incarichi di consulenza esterna,

(i) propone al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo i budgets per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;

(j) esercita tutte le funzioni allo stesso conferite dal consiglio di amministrazione.

15.3 Qualora il Segretario generale non venga nominato, le sue

funzioni sono attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 16 - Collegio dei Soci Sostenitori

16.1 Possono chiedere al consiglio di amministrazione ed ottenere di fare parte della categoria dei soci sostenitori quanti, condividendo gli scopi statutari della Fondazione, apportano una contribuzione all'attività della Fondazione nella misura minima stabilita dal Consiglio di amministrazione.

16.2 I soci sostenitori partecipano alla Fondazione attraverso il collegio dei soci sostenitori che, annualmente convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione con le modalità previste per la convocazione del consiglio di amministrazione stesso, svolge le seguenti funzioni:

- nomina il presidente del collegio dei soci sostenitori;
- nomina il segretario del collegio dei soci sostenitori;
- formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alle attività da promuovere nel corso del successivo anno sociale;
- nomina fra i suoi componenti un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione.

16.3 Il collegio dei soci sostenitori delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 17 Organo di Controllo

17.1 L'organo di controllo potrà essere monocratico o collegiale a scelta del Collegio dei fondatori che provvede alla sua nomina.

17.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3 Nel caso sia nominato un organo collegiale, lo stesso è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente nominato dai componenti.

17.4 L'organo di controllo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Collegio dei Fondatori decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 Revisore legale dei conti

18.1 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Collegio dei Fondatori può affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

18.2 Il revisore legale dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 19 - Esercizio finanziario

19.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

19.2 Entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS ai sensi degli articoli 13 e 48 co. 3 del D.Lgs

117/2017.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, una volta approvato, a tutti i fondatori accompagnato e dalla relazione dell'organo di controllo.

19.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione dovrà, altresì, predisporre e approvare il bilancio sociale contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

19.5 Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

19.6 Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

19.7. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.8 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomina-

te a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

ART. 20 - Clausola arbitrale

20.1 Tutte le controversie relative al presente statuto (salvo che non riguardino diritti indisponibili per le quali è obbligatorio l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese.

20.2 L'arbitrato sarà rituale e di diritto.

20.3 La sede dell'arbitrato sarà in Gallarate, presso la sede della Fondazione.

ART. 21 - Estinzione

21.1 La durata della Fondazione è illimitata.

22.2 La Fondazione si scioglie con delibera del collegio dei fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio residuo della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione di legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Collegio dei Fondatori.

ART. 22- Norma finale

22.1 Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano il D.Lgs. n.117/2017, le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

FIRMATO: DANIELE FANTINATO

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.